

ANVUR

**Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca**

COMITATO CONSULTIVO

(Art. 11 del D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76)

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

(Approvato dal Comitato consultivo nella seduta del 13 aprile 2021)

Indice

I. IL COMITATO CONSULTIVO DELL'ANVUR: RUOLO, COMPOSIZIONE E ATTIVITÀ	3
Art. 1 Compiti e finalità del Comitato consultivo.....	3
Art. 2 Composizione e durata del Comitato consultivo.....	3
Art. 3 Attività del Comitato consultivo	3
II. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO	4
Art. 4 Insediamento ed elezione del Presidente.....	4
Art. 5 Svolgimento, convocazione e validità delle riunioni	4
Art. 6 Delega di funzioni e istituzione di sottocomitati.....	5
Art. 7 Verbalizzazione delle riunioni e pubblicazione dei documenti	5
Art. 8 Sede del Comitato consultivo	5
Art. 9 Organizzazione e risorse del Comitato consultivo	5
III. RAPPORTI CON IL COMITATO DIRETTIVO DELL'ANVUR	5
Art. 10 Adozione e modalità di comunicazione delle proprie determinazioni al Consiglio direttivo.....	5
IV. INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI.....	6
Art. 11 Gestione delle incompatibilità e dei conflitti di interesse	6
Art. 12 Approvazione e modifiche del Regolamento.....	6
Art. 13 Norme transitorie.....	6

I. IL COMITATO CONSULTIVO DELL'ANVUR: RUOLO, COMPOSIZIONE E ATTIVITÀ

Il Comitato consultivo dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) è stato istituito dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).

Articolo 1

Compiti e finalità del Comitato consultivo

Il Comitato consultivo dell'ANVUR dà pareri e formula proposte al Consiglio Direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.

Articolo 2

Composizione e durata del Comitato consultivo

La composizione e durata del Comitato consultivo sono disciplinati dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

Articolo 3

Attività del Comitato consultivo

Il Comitato consultivo per propria natura non esercita attività di carattere gestionale od operativo. Il Comitato consultivo, più in particolare:

- 1) esercita funzioni propositive, attraverso la formulazione di proposte al Consiglio direttivo circa le attività istituzionali dell'ANVUR;
- 2) esercita funzioni consultive, attraverso il rilascio di propri pareri in forma scritta, su specifiche argomenti sottoposti dal Consiglio direttivo, in relazione all'attività istituzionale dell'ANVUR. E' facoltà del Comitato, a seconda della circostanza, stabilire termini e modalità di rilascio del parere, che può essere reso nell'ambito delle singole riunioni ovvero nei termini di cui al successivo capoverso.

Al fine di garantire l'effettività dell'azione del Comitato consultivo, gli argomenti di cui al punto 2) devono essere sottoposti dal Consiglio direttivo in tempo utile per la formulazione del parere prima delle eventuali deliberazioni da parte dello stesso Consiglio. Il rilascio dei pareri che richiedono uno studio particolarmente approfondito viene previsto, indicativamente, nel termine di giorni 30 dalla formulazione della richiesta.

Ai fini del rilascio del parere, il Presidente può procedere secondo quanto disposto al successivo art. 5, attraverso lo svolgimento di riunioni telematiche ovvero consultazioni a mezzo posta elettronica con i componenti del Comitato consultivo, a condizione che, nel caso di riunioni telematiche, sia possibile identificare tutti i partecipanti e che questi ultimi possano validamente condividere la

documentazione inerente alla riunione ed esprimere la propria opinione; nell'ipotesi di consultazioni a mezzo posta elettronica sia possibile l'invio/ricezione tra i vari componenti del Comitato della documentazione afferente il parere di cui trattasi.

Per la realizzazione delle attività sopra descritte il Comitato consultivo può stabilire un piano di lavoro annuale o pluriennale.

II. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO

Articolo 4

Insediamiento ed elezione del Presidente

Il Comitato consultivo è nominato secondo le modalità e le procedure dei commi 1 e 2 dell'art. 11 del D.P.R. n. 76 del 1 febbraio 2010 e resta in carica quattro anni.

Il Decano convoca la prima seduta del Comitato consultivo, con lo scopo di formalizzare l'insediamento del Comitato e di permettere la presentazione dei membri.

Nella seduta successiva all'insediamento del Comitato consultivo, lo stesso elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il Presidente. Il Decano ha il compito di convocare tale seduta entro 15 giorni dalla precedente.

Il Presidente è eletto previa presentazione di candidature nominali entro la mezzanotte del settimo giorno antecedente la seduta elettiva, depositate presso la Segreteria dell'ANVUR che, entro tale termine, provvede ad inviarle ai membri del Comitato consultivo.

Ogni consigliere esprime il voto per un solo candidato.

Le funzioni di Presidente, ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto, sono assunte dal Decano.

E' eletto Presidente il Consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'organo.

Nel caso tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione, si procede contestualmente nella stessa seduta, ad una nuova votazione in cui è eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti dei presenti.

In caso di parità risulta eletto il consigliere più giovane.

Articolo 5

Svolgimento, convocazione e validità delle riunioni

Il Comitato consultivo si riunisce almeno 2 volte l'anno, su convocazione del Presidente. Alle riunioni possono partecipare anche altri soggetti esterni, su invito del Presidente.

La convocazione delle riunioni deve essere indirizzata a tutti i componenti del Comitato consultivo mediante posta elettronica, con indicazione del giorno, ora, luogo ed ordine del giorno, trasmesso con un preavviso di almeno 7 giorni, e, in caso di motivata urgenza, di almeno 3 giorni. La documentazione relativa alle riunioni è inviata con il medesimo preavviso.

Su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato possono essere inseriti ulteriori punti all'ordine del giorno.

Le sedute del Comitato consultivo sono valide se partecipa il 50% più uno degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati.

Le riunioni del Comitato consultivo possono svolgersi anche con i sistemi di collegamento audio-

video e comunicazione a distanza, purché sia possibile identificare i partecipanti e questi possano disporre dei documenti relativi all'ordine del giorno della riunione.

L'assenza alle riunioni da parte dei componenti del Comitato consultivo, protrattasi consecutivamente per più di 2 volte senza motivata giustificazione, viene comunicata dal Presidente del Comitato consultivo al Presidente dell'ANVUR per le determinazioni del caso.

Articolo 6

Delega di funzioni e istituzione di sottocomitati

Il Comitato consultivo, nell'esercizio delle proprie finalità, può istituire al proprio interno sottocomitati per approfondire temi specifici e riferirne allo stesso Comitato.

L'assegnazione di specifiche attività ai sottocomitati viene disposta dal Presidente.

Articolo 7

Verbalizzazione delle riunioni e pubblicazione dei documenti

Le riunioni del Comitato consultivo vengono verbalizzate a cura del Presidente ovvero di altro componente del Comitato.

La verbalizzazione delle riunioni viene svolta in lingua italiana e successivamente tradotta in lingua inglese.

La verbalizzazione delle riunioni, dà atto della posizione complessivamente espressa del Comitato consultivo su ciascun punto all'ordine del giorno, nonché, se del caso, delle opinioni contrarie.

I verbali delle riunioni del Comitato consultivo sono redatti entro 15 giorni dallo svolgimento della riunione, vengono sottoscritti dal Presidente e sono inviati a tutti i componenti del Comitato consultivo.

I Verbali sono dati per approvati in mancanza di osservazioni formulate dai componenti del Comitato consultivo, fatte pervenire al Presidente, entro 15 giorni dalla relativa trasmissione.

Al termine del procedimento di approvazione dei verbali di cui al comma precedente, i verbali delle riunioni sono trasmessi ai competenti uffici per la loro pubblicazione sul sito internet dell'Anvur. La pubblicazione non comprende gli allegati ai vari punti all'ordine del giorno, che vengono invece tenuti agli atti unitamente al corrispondente verbale.

Articolo 8

Sede del Comitato consultivo

Il Comitato consultivo si riunisce preferibilmente presso la sede dell'ANVUR ovvero presso la sede indicata dal Presidente nell'avviso di convocazione delle riunioni.

Articolo 9

Organizzazione e risorse del Comitato consultivo

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato consultivo si avvale delle strutture amministrative dell'ANVUR.

III. RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ANVUR

Articolo 10

Adozione e modalità di comunicazione delle proprie determinazioni al Consiglio direttivo

Il Comitato consultivo si adopera affinché le proprie determinazioni siano assunte, salvo quanto

indicato al successivo art.12, con la massima convergenza dei partecipanti, seguendo in caso di necessità il criterio della maggioranza semplice dei presenti. Le comunicazioni sono trasmesse al Consiglio direttivo per il tramite del Presidente dell'ANVUR.

IV. INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

Articolo 11

Gestione delle incompatibilità e dei conflitti di interesse

I componenti del Comitato consultivo non possono fare parte degli Organi ovvero delle strutture operative dell'ANVUR. Attese le finalità e le caratteristiche del Comitato consultivo, non costituisce incompatibilità la partecipazione ad organi ed organismi collegiali di enti di ricerca ed Università nazionali ed internazionali.

Spetta in ogni caso a ciascun componente del Comitato consultivo, periodicamente, informare il Presidente il quale a sua volta relazionerà al Consiglio direttivo, delle cariche, incarichi, o collaborazioni in essere alla data della comunicazione.

Nell'ipotesi di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi sopravvenute rispetto ai singoli componenti, il Comitato nel prendere atto informa l'ente designatore per i conseguenti provvedimenti

Articolo 12

Approvazione, modifica ed entrata in vigore del Regolamento

Per l'approvazione e le modifiche del presente regolamento delibera il Comitato consultivo con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

Il presente regolamento diventa immediatamente esecutivo alla sua approvazione.

Articolo 13

Norme transitorie

Ove il presente regolamento venga modificato in assenza di un Presidente eletto, il Comitato consultivo può deliberare per procedere all'elezione del Presidente, qualora siano già pervenute le proposte di candidatura.